



S. 18151/16

ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co L/24/11/81 n. 689

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA

Il Giudice di Pace Dr. Claudio Fiorentino nella causa iscritta al n. 43351/2015 R.G.

TRA

Francesca DEL MORO

opponente)

elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lazzarin, che con l'avv. Francesca Segatori la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

E

Equitalia SUD S.p.A. (Agente zonale del servizio di riscossione)

opposta

in persona del procuratore speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Casilina n. 161, presso lo studio dell'avv. Diego Marra, che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

NONCHE'

CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE

opposta

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Roma, Via IV Novembre n. 119/a, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Della Monaca per procura speciale in atti

ROMA CAPITALE (ente impositore)

opposta / contumace

OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento

All'udienza del 20.05.2016, visto l'art. 7 D.lgs n. 150/2011, sulla scorta delle conclusioni delle parti validamente costituite ha pronunziato

SENTENZA

dando lettura del seguente

DISPOSITIVO

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto annulla le sanzioni amministrative di cui alla cartella di pagamento n. 097 2014 02219505 62 000 emessa da Equitalia Sud S.p.A. per importo complessivo di Euro 1.289,13, a causale di crediti nascenti da sanzioni amministrative impagate;

CONDANNA la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, quali enti impositori, al pagamento delle spese processuali, in misura di 1/2 ciascuno, che complessivamente si liquidano in misura di Euro 625,00 di cui Euro 125,00 per esborsi non imponibili, 500,00 per diritti e onorari, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Lazzarin e Francesca Segatori, co-difensori antistatari della parte ricorrente.

- 1 -

MOTIVI

L'opposizione, esperita in chiave recuperatoria avverso cartella di pagamento emessa per causali miste (ovverosia sottostanti partite di credito derivanti da sanzioni irrogate da enti impositori vari), è fondata e può accogliersi per i motivi che seguono.

In via preliminare, la costituzione processuale intentata per Roma Capitale si appalesa inefficace: giova far menzione al riguardo, del "Regolamento sulla rappresentanza e difesa in giudizio" vigente a data di promovimento del giudizio, nello specifico in versione adottata con deliberazione n. 374/2014 della giunta capitolina.

Il regolamento predetto, all'art. 1 condizionava l'insorgenza di un valido rapporto processuale all'esistenza di una procura che avrebbe dovuto essere rilasciata anche per via generale, alla figura dell'"avvocato capo settore", il quale, non esenti i procedimenti oppositivi sub specie, avrebbe dovuto in conformità all'art. 5 lettera b), assegnare l'affare contenzioso, autorizzando la costituzione in giudizio. In tal senso, alla delega del Sindaco attributiva delle funzioni ex art. 6 comma 9 D.lgs n. 150/2011, vagliata con sopravvenuta ordinanza commissariale del 03.11.2015, doveva assommarsi l'individuazione del soggetto depositario della decisione di resistere "del singolo caso", nel contempo capacitato di abdicare la causa segnalando, ove prima facie fondate, le ragioni del cittadino - amministrato di Roma Capitale, anche in prospettiva di garantire il tempestivo avvio delle procedure di annullamento in autotutela decisoria.

Consegue al conferimento inappurato di tali poteri, e rimanendo qui il soggetto del tutto individuato, che sul terreno meramente processuale la costituzione per la parte resistente si evince insanata all'emissione del dispositivo di sentenza.

La documentazione trasmessa in ottemperanza all'invito contenuto nel decreto di convocazione delle parti, ha altrimenti comunque titolo di trovare ingresso nel procedimento per essere liberamente valutata ex art. 7 co. 7 D.lgs n. 150/2011 (qui un estratto riepilogativo dei contenuti in contestazione, corredato da parziali evidenze di notifica dei 5 verbali imputati a crediti di Roma Capitale).

Osserva il Decidente, come gli estratti prodotti non invalgono a dimostrare i contenuti in addebito, per il resto e al cospetto della modalità prevista ex l.n. 890/1982 mancando quanto al verbale n. 13100205065 evidenza di effettiva spedizione dell'avviso spettante al destinatario dell'atto consegnato al portiere, così come a dire per i verbali n.ri 22110275141 e 22110275364 consegnati a un vicino di casa (in correlazione ai verbali 22110384329 e 22110386995 la cartolina apparendo parzialmente illeggibile).

Venendo al verbale n. 2233721/12 redatto dalla Polizia Provinciale di Roma, l'Amministrazione Provinciale, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, ha allegato copia completa di verbale e cartolina, ugualmente attestante la avvenuta consegna dell'atto di accertamento al portiere, ma risultando inindicato il nominativo del soggetto e non essendo stata apposta la firma per esteso sull'avviso di ricevimento, ragione per cui l'esito non può darsi per fruttuoso, ad abundantiam, neppure ravvisandosi evidenza di effettiva spedizione della "c.a.n." prevista a completare la fattispecie.

Ad accoglimento del ricorso, con giudiziale invalidazione delle sanzioni irrogate, segue la regolazione di spese processuali, che andranno ripartite secondo soccombenza al 50% tra gli enti impositori, responsabili ognuno per il proprio della formazione dei rispettivi ruoli esattoriali, mentre potrà applicarsi il principio di compensazione nei confronti dell'Agente del servizio di riscossione, che si limitò ad emettere la cartella.

Clausola di distrazione ex art.93 c.p.c. concessa a rituale istanza dei co-difensori antistatari della parte opponente.

P.Q.M.

come in epigrafe.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 31 MAG 2016

IL CANCELLIERE

Sabrina Mori

- 2 -

IL GIUDICE

Umberto De Luigi



Rq 43351/15

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. Antistatario
FRANCESCA SEGATORI

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 15/11/2016

IL FUNZIONARIO

F.to IL CANCELLIERE
Annamaria Parenti

E' copia conforme all'originale

ROMA, 15/11/2016

CANCELLIERE/FUNZIONARIO
IL CANCELLIERE
Annamaria Parenti

Annamaria Parenti




RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21 GENNAIO 1994 N. 53.

Cron. n. 99

Io sottoscritta Avv. Francesca Segatori con studio in Roma, Via Emanuele Gianturco, 11 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 882 del 4.12.2008, per conto della signora Francesca Del Moro, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, Piazza Campidoglio, 1 - 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76443435309-3 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 157.

Roma, 10 gennaio 2017

Avv. Francesca Segatori




Cron. n. 99

Io sottoscritta Avv. Francesca Segatori con studio in Roma, Via Emanuele Gianturco, 11 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 882 del 4.12.2008, per conto della signora Francesca Del Moro, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via IV Novembre 119/a - 00187 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76443435308-2 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 157.

Roma, 10 gennaio 2017

Avv. Francesca Segatori



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 882 del 4/12/2008

AVV. FRANCESCA SEGATORI
00196 ROMA - Via E. Gianjurco, 11
Tel. 06.89010258 - Fax 06.45437017

N. 99 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata

AR


ID0764434353082 00187

55766 00162 ROMA 157 (RM)

1-P1014709

Poste Italiane

10.01.2017 17.53
Euro 007.95



Racc. N.

AG



78443435308-2

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VIA IV NOVEMBRE 119/2

00187 ROMA